

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3405

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MATARRELLI

Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale

Presentata il 5 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presupposto di questa proposta di legge è che nessuna persona può sfruttare un'altra persona.

Questo Parlamento, su proposta del Governo, ha già iniziato, nel 2007, un percorso che avrebbe dovuto portare ad affermare tale principio, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro e di vita delle persone straniere nel nostro Paese.

Tale percorso, avviato al Senato della Repubblica con le « Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale », atto Senato n. 1201, della XV legislatura, è proseguito presso la Commissione giustizia

dalla Camera dei deputati, giungendo a un testo unificato.

Ed è da questo dispositivo che vogliamo ripartire oggi per affermare, con maggiore forza, la volontà di fermare chi voglia approfittare delle condizioni di grave disagio, povertà, marginalità e indigenza degli stranieri nel nostro Paese per trarne un ingiusto profitto, sfruttandoli lavorativamente e ricattandoli.

Si tratta di uomini e di donne spesso costretti a vivere in una condizione di illegalità, essendo clandestini sul nostro suolo, dove ora più che mai arrivano sfuggendo a guerre, povertà e miseria, nella disperazione più assoluta.

Giunti qui, se e quando si salvano, accettare condizioni di vita e lavoro al

limite per loro può anche sembrare tollerabile, visto che hanno salvato il bene più prezioso: la vita.

Ma la legge questo non deve permetterlo, il Parlamento non deve permetterlo.

È per questo motivo che si devono chiarire i concetti e rafforzare le pene.

Se una persona lavora nelle campagne per dieci ore al giorno o anche più, morendone, o nei cantieri edili, in « nero », senza utilizzare i più semplici presidi di sicurezza, se una donna viene costretta a prostituirsi e subire violenze di ogni genere, vuol dire che c'è qualcuno che trasforma queste persone in schiavi e sfrutta questa loro condizione per farne un profitto indebito e illecito, alimentando un sistema sommerso, un'economia parallela ed esercitando una concorrenza sleale sul mercato.

La scorsa estate è stata funestata dalle morti nelle campagne, cinque sono stati i presunti casi di decesso per i quali si è parlato di caporalato e sfruttamento del lavoro, soltanto in Puglia, dove a morire non sono stati solo cittadini stranieri, e altri dieci ne sono morti nel resto d'Italia.

Un altro fenomeno, non meno sommerso, è quello dei cittadini e lavoratori di nazionalità cinese, spesso vittime dei loro stessi connazionali.

Anche in questo caso le condizioni e le ore di lavoro si avvicinano più a una dimensione di schiavitù che di emancipazione e libertà, che il lavoro dovrebbe aiutare a raggiungere.

E che dire delle condizioni in cui spesso queste persone si trovano a vivere, occultate, alla pari di fantasmi, perché non esistono, se non in quanto forza lavoro?

Tutto questo ha bisogno di essere messo a fuoco dal punto di vista legislativo, la legge deve essere in grado di leggere con precisione tali fenomeni, definendoli per quello che sono e punendoli conseguentemente, prevedendo una nuova fattispecie di reato, così da parlare di grave sfruttamento del lavoro, fino a prefigurare condizioni di lavoro forzato, un concetto giuridico che già esiste in altri Paesi.

Si tratterebbe di un'aggravante alla quale fare seguire un inasprimento della pena, prevedendo ulteriori sanzioni qualora le vittime siano minori.

Servono, poi, misure accessorie incisive, facendo, per esempio, riferimento all'ipotesi di reato di caporalato, che bene potrebbe essere inglobata nella previsione di legge di cui si parla; bene si è fatto a paventare la possibilità di confisca dei beni per chi sfrutta i lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 629-bis. — (*Pene accessorie*). — La condanna per il delitto di cui all'articolo 629, quando il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, comporta le pene accessorie previste dall'articolo 603-ter ».

2. Gli articoli 603-bis e 603-ter del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 603-bis. — (*Grave sfruttamento del lavoro*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, la grave e sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

ART. 603-ter. — (*Pene accessorie*). — La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario o di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nonché i relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma del presente articolo comporta altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

ART. 2.

(*Disciplina sanzionatoria*).

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stra-

nieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi a un anno nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori »;

b) il comma 12-*bis*, è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato ».

2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituito dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-*ter* del codice penale, sostituire dall'articolo 1 della presente legge.

3. All'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « e 600-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*quinquies* e 603-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

c) al comma 2, dopo le parole: « lettere a) e b), sono inserite le seguenti: « e nel comma 1-*bis*, »;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto legislativo la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame ».

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguarda un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica sono raddoppiate.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al comma 3 dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis del codice penale, commessi ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « legge 20 febbraio 1958, n. 75, » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 603-bis, terzo comma, del codice penale, ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0037090